

**INFORMAZIONI GENERALI  
PER LA GESTIONE RAEE  
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

## INDICE

1. PREMESSA .....	1
2. DEFINIZIONI.....	3
3. SCOPO DEL DOCUMENTO .....	4
4. ADEMPIMENTI .....	4
4.1. ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI .....	4
4.2. Informazione ai consumatori .....	6
4.3. Ritiro dei RAEE .....	6
4.4. misure di sicurezza dei dati personali presenti nei RAEE .....	6
4.5. Registrazione dei RAEE .....	7
4.6. Deposito dei RAEE .....	7
4.7. Conferimento dei RAEE ai centri di raccolta .....	7
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	8

Dal 18 giugno 2010 entra in vigore il **Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n.151** che disciplina la gestione a fine vita delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) fra le quali rientrano anche le Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (PC, stampanti, fotocopiatrici, apparecchi per telefonia fissa, fax, modem, terminali di telefonia mobile, computer portatili ecc...).

Obiettivo del Decreto è prevenire la produzione di rifiuti di AEE, promuovendo il reimpiego e riciclaggio dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e migliorando, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita delle AEE (Produttori, Distributori, Consumatori e operatori coinvolti nel trattamento RAEE).

I Rivenditori di apparecchiature informatiche ed elettroniche si configurano "Distributori di AEE" e, in quanto tali, vengono loro conferiti specifici adempimenti tra i quali quelli di ritirare i prodotti usati, a fronte dell'acquisto di un prodotto nuovo equivalente, e garantire il conferimento degli stessi ai Centri di Raccolta in conformità a quanto stabilito nei documenti 1, 2 e 3 del par.1 del Decreto RAEE.

**Il contenuto del documento è da intendersi indicativo e non esaustivo, rimanendo a capo di ogni singolo RIVENDITORE ogni responsabilità di attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.**

## 1. DEFINIZIONI

**"RAEE" o "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche":** apparecchiature elettriche ed elettroniche che, dal momento in cui si assume la decisione di disfarsene, sono considerate **rifiuti** ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto;

**"RAEE provenienti dai nuclei domestici":** i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altre tipologie analoghe, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

**"Distributore":** soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

**I RIVENDITORI si configurano “Distributore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”;**

**“Luogo di Raggruppamento RAEE”:** luogo individuato dal distributore presso il proprio Punto Vendita o in altro luogo per la raccolta dei RAEE ritirati dai clienti, finalizzata al loro trasporto presso i “Centri di Raccolta”. Il luogo di raggruppamento deve essere comunicato in sede di iscrizione all’Albo Ambientale;

**“Centri di Raccolta RAEE”:** spazi, locali e strutture per la raccolta separata e deposito temporaneo dei RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;

**“Albo Nazionale Gestori Ambientali”:** istituito dal D.Lgs 152/06 è costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. In linea generale hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo le imprese che effettuano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

## **2. SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire alcune informazioni di carattere generale per la corretta gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e indicare i comportamenti da adottare nei confronti della clientela che richieda, al momento dell’acquisto di un prodotto nuovo, di restituire un prodotto usato equivalente.

## **3. ADEMPIMENTI**

### **3.1. ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Come previsto dalla legislazione in materia, i Distributori devono provvedere ad iscriversi alla sezione dedicata dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta dei RAEE.

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal DM n. 65 e dalla delibera dell’Albo del 19/05/2010 e secondo il modello di iscrizione.

Qui di seguito le indicazioni per la compilazione:

**Frontespizio:** oltre alla sezione anagrafica deve essere **barrata la casella 1.**  
*Distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche.*

**Sezione 1:**

- indicare il nominativo dei Rappresentanti Legali che per conto del Rivenditore effettuano l'iscrizione;
- riportare le informazioni relative alla sede legale;
- selezionare che si intende effettuare il solo raggruppamento e per i soli RAEE Domestici;
- dichiarare il luogo presso il quale si intende raggruppare i RAEE (qualora fossero più di uno riportarli tutti);
- qualora il raggruppamento avvenga in luogo diverso dal punto vendita, compilare la sezione dedicata (in questo caso non va compilata la sezione precedente);
- contrassegnare (in fondo a pag. 3) le due dichiarazioni relative all'idoneità dei luoghi di raggruppamento e al tipo di RAEE raggruppati, indicati nella sezione 4.

**Sezione 4:**

- indicare con una "X" tutte le tipologie di RAEE che possono essere ritirate (par. 3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni);
- indicare i Codici CER per i soli RAEE domestici (20 01 35\* e 20 01 36) (v. Allegato 3).

La modulistica va completata in ultimo con la firma in originale dei Rappresentanti Legali e gli estremi dei rispettivi documenti di riconoscimento.

Sul modello deve essere applicata una marca da bollo da Euro 14,62 ogni 4 pagine compilate (le pagine non compilate possono essere considerate non utili ai fini del calcolo del bollo).

La domanda di iscrizione deve essere accompagnata:

- dalle fotocopie del documento di identità dei Rappresentanti Legali
- attestazione originale di avvenuto pagamento del diritto annuale di iscrizione di **Euro 50,00** - su conto corrente postale tramite bollettino a tre sezioni intestato a Camera di Commercio - Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali (indicando nella causale: diritto annuale iscrizione RAEE).
- attestazione originale di avvenuto pagamento del diritto di segreteria di **Euro 10,00** - su conto corrente postale tramite bollettino a tre sezioni intestato a

Camera di Commercio - Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali  
(indicando nella causale: diritto di segreteria iscrizione RAEE)

- attestazione originale di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di **Euro 168,00** - su conto corrente postale n. 8003 tramite bollettino a tre sezioni (reperibile pre-compilato presso gli uffici postali) - codice tariffa 8617, intestato ad Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara (indicando nella causale: iscrizione RAEE Albo Gestori Ambientali).

La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i 30 gg. Successivi alla presentazione della domanda di iscrizione.

La domanda di iscrizione è valida fino a che la sezione regionale o provinciale dell'Albo non rilasci una formale pronuncia di iscrizione.

Il documento che attesta l'iscrizione all'Albo deve essere conservata presso il Punto Vendita.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni **cinque anni**.

Il distributore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

### 3.2. INFORMAZIONE AI CONSUMATORI

Il Decreto RAEE obbliga i Distributori a fornire una chiara informazione al cliente circa la facoltà di restituire il prodotto usato all'atto dell'acquisto del nuovo, con la specifica che il ritiro da parte del RIVENDITORE è completamente gratuito.

### 3.3. RITIRO DEI RAEE

In occasione della vendita di un prodotto nuovo, qualora il cliente ne manifesti la volontà e senza alcuna spesa, **il RIVENDITORE, in qualità di "distributore", è obbligato al ritiro di un prodotto usato "equivalente"**, inteso come una apparecchiatura adibita alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita e il cui peso non sia superiore al doppio di quella appena acquistata.

Si sottolinea che il prodotto ritirato dal cliente, all'atto dell'acquisto di un nuovo apparato, rappresenta un "rifiuto" così come definito dall'art. 183, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n. 152 del 2006.

### 3.4. MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI PRESENTI NEI RAEE

Il Rivenditore deve sensibilizzare il cliente affinché provveda personalmente all'eliminazione di tutte le informazioni personali eventualmente presenti nelle apparecchiature che contengono memorie per archiviazioni dati (es: HDD, memorie flash, SIM ecc...).

Si consiglia, pertanto, di far firmare al cliente una dichiarazione di aver ricevuto questo genere di informazioni e di aver provveduto ad effettuare personalmente tale operazione.

### 3.5. REGISTRAZIONE DEI RAEE

All'atto del ritiro dell'apparecchiatura sostituita, il RIVENDITORE deve compilare uno **schedario numerato progressivamente**.

Lo schedario dovrà avere un frontespizio compilato con le seguenti indicazioni:

- Ragione sociale – indirizzo Sede Legale
- Codice Fiscale
- Ubicazione dell'esercizio o luogo di raggruppamento se diverso dal P.V.
- Tipologia RAEE raccolti (RAEE DOMESTICI)
- Riferimenti dell'Iscrizione all'Albo

Per ciascun RAEE ritirato dovrà essere compilata una scheda di registrazione nella quale devono essere annotati il nominativo e l'indirizzo del cliente che ha consegnato il rifiuto, la tipologia dello stesso e i riferimenti del DdT per l'invio al Centro di Raccolta.

**Gli originali dello schedario devono essere conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione** unitamente ai documenti di trasporto necessari per l'invio al Centro di Raccolta RAEE.

### 3.6. DEPOSITO DEI RAEE

Le apparecchiature ritirate dai clienti devono essere raggruppate presso i locali del punto vendita o presso altro luogo risultante dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. I RAEE devono essere depositati in un luogo non accessibile al pubblico (pavimentato, protetti dalle acque meteoriche, preferibilmente in appositi contenitori chiusi), in attesa del loro trasporto presso il Centro di Raccolta.

La collocazione dei RAEE all'interno dei contenitori deve avvenire garantendo l'integrità degli stessi e avendo cura di separare in contenitori distinti i "RAEE pericolosi", da quelli "non pericolosi".

I RAEE ritirati dal Negozio dovranno essere affidati al trasportatore nello stato in cui sono stati conferiti dal cliente, e non dovranno subire nessuna manipolazione o sottrazione di componenti, che si configurerebbe come attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

### 3.7. CONFERIMENTO DEI RAEE AI CENTRI DI RACCOLTA

Il quantitativo dei RAEE presso il Luogo di Raggruppamento non può superare i 3.500 kg e, comunque, **il deposito stesso non può avere durata superiore al mese dalla data di registrazione riportata nelle copie degli schedari**.

Il trasporto dei RAEE dal Luogo di Raggruppamento al Centro di Raccolta, deve essere effettuato da trasportatori iscritti nell'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

All'atto del conferimento dei RAEE deve essere compilato e firmato dal personale del Luogo di Raggruppamento un documento di trasporto (DdT).

Il DdT numerato e redatto in tre esemplari deve accompagnare il trasporto dei RAEE.

Successivamente al conferimento al Centro di Raccolta il trasportatore deve restituire al Luogo di Raggruppamento una copia sottoscritta dal Centro di Raccolta destinatario dei RAEE.

**Il Punto Vendita deve conservare per tre anni la copia del DdT unitamente allo schedario.**

#### 4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

N° Rif.	Titolo / Descrizione	Data Emissione
1	D.Lgs 151/05 - Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti	25/07/2005
2	DM 8 marzo 2010, n. 65 - Regolamento, recante le modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature	04/05/2010
3	D.Lgs. 152/06 Norme in materia ambientale – Parte IV	03/04/2006
4	Deliberazione Albo Nazionale Gestori Ambientali	19/05/2010



**RIG.ECO srl**  
**Via dell'artigianato 14**  
**15055 PONTECURONE (AL)**  
**Tel. 0131.887174 fax,0131.887268**